Messaggio 115

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2689

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0351/LV

Ritrasmissione di un parere circostanziato ricevuto da uno Stato membro (Italy) (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello statu quo al 03-01-2025.

Detailed opinion - Avis circonstancié - Ausführliche Stellungnahme - Подробно становище - Podrobné stanovisko - Udførlig udtalelse - Εμπεριστατωμένη γνώμη - Dictamen circunstanciado - Üksikasjalik arvamus - Yksityiskohtainen lausunto - Detaljno mišljenje - Részletes vélemény - Parere circostanziato - Išsamiai išdėstyta nuomonė - Sīki izstrādāts atzinums - Opinjoni dettaljata - Uitvoerig gemotiveerde mening - Opinia szczegółowa - Parecer circunstanciado - Aviz detaliat - Podrobné stanovisko - Podrobno mnenje - Detaljerat yttrande

Extends the time limit of the status quo until 03-01-2025. - Prolonge le délai de statu quo jusqu'au 03-01-2025.- Die Laufzeit des Status quo wird verlängert bis 03-01-2025.- Удължаване на крайния срок на статуквото до 03-01-2025. - Prodlužuje lhůtu současného stavu do 03-01-2025. - Fristen for status quo forlænges til 03-01-2025. - Παρατείνει την προθεσμία του status quo 03-01-2025. - Amplía el plazo de statu quo hasta 03-01-2025. - Praeguse olukorra tähtaega pikendatakse kuni 03-01-2025. - Jatkaa status quon määräaikaa 03-01-2025 asti. - Produžuje se vremensko ograničenje statusa quo do 03-01-2025. - Meghosszabbítja a korábbi állapot határidejét 03-01-2025-ig. - Proroga il termine dello status quo fino al 03-01-2025. - Status quo terminas pratęsiamas iki 03-01-2025. - Pagarina “status quo” laika periodu līdz 03-01-2025. - Jestendi t-terminu tal-istatus quo sa 03-01-2025. - De status-quoperiode wordt verlengd tot 03-01-2025. - Przedłużenie status quo do 03-01-2025. - Prolonga o prazo do statu quo até 03-01-2025. - Prelungește termenul status quo-ului până la 03-01-2025. - Predlžuje sa lehota súčasného stavu do 03-01-2025. - Podaljša rok nespremenjenega stanja do 03-01-2025. - Förlänger tiden för status quo fram till 03-01-2025.

The Commission received this detailed opinion on the 02-10-2024. - La Commission a reçu cet avis circonstancié le 02-10-2024. - Die Kommission hat diese ausführliche Stellungnahme am 02-10-2024 empfangen. - Комисията получи настоящото подробно становище относно 02-10-2024. - Komise obdržela toto podrobné stanovisko dne 02-10-2024. - Kommissionen modtog denne udførlige udtalelse den 02-10-2024. - Η Επιτροπή έλαβε αυτή την εμπεριστατωμένη γνώμη στις 02-10-2024. - La Comisión recibió el dictamen circunstanciado el 02-10-2024. - Komisjon sai üksikasjaliku arvamuse 02-10-2024. - Komissio sai tämän yksityiskohtaisen lausunnon 02-10-2024. - Komisija je zaprimila ovo detaljno mišljenje dana 02-10-2024. - A Bizottság 02-10-2024-án/-én kapta meg ezt a részletes véleményt. - La Commissione ha ricevuto il parere circostanziato il 02-10-2024. - Komisija gavo šią išsamiai išdėstytą nuomonę 02-10-2024. - Komisija saņēma šo sīki izstrādāto atzinumu 02-10-2024. - Il-Kummissjoni rċeviet din l-opinjoni dettaljata dwar il-02-10-2024. - De Commissie heeft deze uitvoerig gemotiveerde mening op 02-10-2024 ontvangen. - Komisja otrzymała tę opinię szczegółową w dniu 02-10-2024. - A Comissão recebeu o presente parecer circunstanciado em 02-10-2024. - Comisia a primit avizul detaliat privind 02-10-2024. - Komisia dostala toto podrobné stanovisko dňa 02-10-2024. - Komisija je to podrobno mnenje prejela dne 02-10-2024. - Kommissionen mottog detta detaljerade yttrande om 02-10-2024. - Fuair an Coimisiún an tuairim mhionsonraithe sin maidir le 02-10-2024.

MSG: 20242689.IT

1. MSG 115 IND 2024 0351 LV IT 03-01-2025 02-10-2024 IT DO 6.2(2) 03-01-2025

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Ufficio Legislativo

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Giuridico

4. 2024/0351/LV - C51A - Bevande

5. articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535

6. Il 1° luglio 2024 il Governo lettone ha notificato, nell'ambito della procedura di notifica TRIS 2015/1535, la proposta di legge “Modifiche alla legge sul commercio di bevande alcoliche” (TRIS 2024/0351/LV).
La proposta introduce delle modifiche all’attuale legge sulla produzione delle bevande alcoliche, che regola tutte le attività relative alle bevande alcoliche, tra cui la produzione, l'imballaggio, l'etichettatura, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la commercializzazione e la vendita al dettaglio su treni, aerei e navi immatricolati in Lettonia.
In particolare, la norma tecnica della Lettonia sulle bevande alcoliche introduce l’obbligo di:
1) un’etichettatura “aggiuntiva” della dichiarazione nutrizionale (che può essere limitata alle calorie) e l'elenco degli ingredienti, indicati sull’etichetta del prodotto o messi a disposizione per via elettronica, con il luogo della dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti per tutte le bevande alcoliche;
2) l’indicazione, sull'etichetta, di un “simbolo grafico e altri elementi visivi (ad esempio bordi, disegno di sfondo o colore) che servono da avvertimento, contro il consumo di alcol durante la gravidanza e durante la guida di un veicolo”.
Viene anche introdotto:
 l’obbligo di esposizione di un cartello nei punti vendita che avverta che il consumo di bevande alcoliche ha effetti negativi sulla salute e che le bevande alcoliche non possono essere vendute ai minori [da notare che tale obbligo esiste già per la pubblicità e la vendita on-line di alcolici];
 il divieto di attività promozionali per l'alcol nei punti vendita (anche online), ad esempio offrendo più unità di prodotti che comportano un prezzo unitario inferiore rispetto al prezzo che sarebbe stato pagato per l'acquisto di una singola unità separatamente, o come "2 per 1 offerta”;
 il divieto di pubblicità di "prezzi e sconti per le bevande alcoliche" nelle pubblicazioni, nel materiale pubblicitario stampato, nei cinema, nel supporto on-line, nei servizi postali e nei punti vendita (ad eccezione del sito di produzione e dei locali del produttore) [da notare che la pubblicità degli alcolici è già regolamentata in modo abbastanza restrittivo in Lettonia]
Il decreto notificato dalla Lettonia prevede che tali misure entreranno in vigore il 1° giugno 2025, ad eccezione di quelle sull’etichettatura che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2028 (con clausola di esaurimento illimitato delle scorte per i prodotti “elaborati ed etichettati” prima di tale data).
Fermo restando che l’Italia sostiene da sempre la necessità di incoraggiare un consumo responsabile di alcol, si segnala che il progetto di norma Lettone rischia di compromettere l’armonizzazione della normativa a livello europeo e creare una barriera alla libera circolazione delle merci
Si evidenzia, infatti, che, per il vino e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, ai sensi dell’articolo 119 del regolamento UE n. 1308/2013, come modificato dal regolamento UE n. 2021/2117, la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti siano già indicazioni già obbligatorie. Tale normativa europea sopra richiamata, pertanto, ha sicuramente prevalenza sul progetto di legge notificato dalla Lettonia, in particolare sia riguardo la possibilità di fornire le citate indicazioni obbligatorie per il tramite dell’etichetta digitale sia per le modalità di presentazione delle stesse (i regolamenti delegati UE n. 2023/1606 e n. 2024/585 hanno definito, rispettivamente, regole sulla designazione degli ingredienti dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati).
Il provvedimento notificato dalla Lettonia, rischia pertanto di introdurre l’obbligo di nuovi requisiti di etichettatura che costringerebbero i produttori e gli importatori a modificare le etichette in modo specifico per il mercato lettone, creando

così barriere al commercio e ostacolando il buon funzionamento del mercato unico. La norma in questione, infatti, non prevedendo la “clausola di mutuo riconoscimento” potrebbe configurare un ostacolo alla libera circolazione delle merci e una misura equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'articolo 34 del TFUE.
Si ricorda a tal proposito che, in base al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul proprio mercato di un prodotto per il quale non esista una legislazione armonizzata e che è già stato legalmente commercializzato in un altro Stato membro, o che è originario della Turchia o di un paese del SEE ed è legalmente commercializzato in tali Paesi. Lo scopo principale del regolamento sul reciproco riconoscimento, infatti, è proprio quello di istituire un quadro procedurale per ridurre al minimo il rischio che le regole tecniche nazionali creino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri.
Si fa presente, inoltre, come rilevato anche dalla Commissione europea nelle sue “osservazioni” al progetto di regola tecnica della Lettonia, che secondo la Corte di Giustizia, C-376/22, uno Stato membro non può imporre al fornitore di una piattaforma di comunicazione stabilito in un altro Stato membro obblighi generali e astratti. Un approccio nazionale di questo tipo è contrario al diritto dell'Unione che garantisce la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione attraverso il principio del controllo nello Stato membro di origine del servizio interessato.
Secondo quanto rilevato anche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il progetto di regola tecnica in esame non appare coerente neanche con il regolamento (EU) 2022/2065 sui servizi di intermediazione. Con tale regolamento, il legislatore europeo ha inteso, infatti, “stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità”. L’art. 2 stabilisce, specificamente, che “il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari”.
In altri termini, il regolamento sui servizi intermediati mira a stabilire regole uniformi, applicabili a tutti i prestatori di servizi che offrano servizi nell’Unione a prescindere dal Paese di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari, ciò evidentemente al fine di garantire che la circolazione dei beni e servizi all’interno dell’Unione non venga ostacolata da regole differenti.
Ebbene, il progetto lettone notificato, nella misura in cui impone specifici obblighi in capo ai prestatori di servizi che offrano servizi sul territorio lettone, sembra non essere in linea con il regolamento europeo 2022/2065, considerato che quest’ultimo mira, invece, a creare un unico spazio digitale con regole uniformi applicabili a tutti i prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione.
Alla luce delle criticità segnalate, in riferimento alla notifica di cui all’oggetto, si propone l’emissione di un parere circostanziato, in quanto si ritiene che il progetto possa creare barriere alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

****

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu